

Polizza Viaggio

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di Assicurazione Viaggio

Compagnia: AWP P&C S.A. sede secondaria per l'Italia

Prodotto: "EXPEDIA MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO"

Allianz 

Global Assistance

Il documento offre una sintesi delle principali informazioni sul prodotto.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione che copre i rischi in occasione di viaggi a scopo turistico, di studio e/o di affari, e include, in particolare, le coperture di annullamento, assistenza sanitaria, spese mediche, bagaglio, infortuni di viaggio, responsabilità civile terzi



Che cosa è assicurato?

Annullamento viaggio

- ✓ Rimborso della penale addebitata a seguito di rinuncia o modifica della prenotazione in conseguenza di:
 - malattia infortunio o decesso
 - patologie della gravidanza, se insorta successivamente alla prenotazione;
 - intolleranza alle vaccinazioni;
- dell'Assicurato o di un suo familiare, del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica.

Assistenza in viaggio

- ✓ In caso di malattia o infortunio avvenuti in viaggio, l'Assicurato può usufruire, 24 ore su 24, di prestazioni di Assistenza per tramite della Centrale Operativa.

Tra le principali prestazioni si segnalano:

- consulenza medica telefonica ed invio di un medico
- trasporto – rientro sanitario
- rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati
- rientro dell'Assicurato convalescente
- rientro della salma
- rientro anticipato

Spese mediche

- ✓ E' previsto il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche con attivazione e autorizzazione della Centrale Operativa.

Bagaglio

- ✓ Indennizzo in caso di furto, incendio, scippo, rapina o mancata riconsegna del bagaglio personale
- ✓ Rimborso delle spese di prima necessità sostenute in seguito al ritardo nella riconsegna del bagaglio

Infortuni viaggio

- ✓ Indennizzo per la morte o l'invalidità permanente avvenuti entro un anno dal giorno nel quale si è verificato l'infortunio durante il periodo di viaggio.

Responsabilità civile terzi

- ✓ Copertura delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ persone non domiciliate o non residenti in Italia
- ✗ viaggi superiori ai 60 giorni
- ✗ viaggi la cui partenza non avvenga dall'Italia
- ✗ viaggi iniziati prima della stipulazione della polizza



Ci sono limiti di copertura?

Sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, sottolimiti per il cui dettaglio si rimanda al Fascicolo Informativo. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione copre la destinazione prescelta dall'Assicurato ed identificata in polizza.
- ✓ Non sono coperti i viaggi verso Paesi che al momento della partenza risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.

L'elenco di tali Paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/.



Che obblighi ho?

- ✓ Quando sottoscrive il contratto, l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di fornire la documentazione richiesta.
- ✓ In caso di sinistro:
 - Per richiesta di assistenza o con necessità di gestione emergenza, l'assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa.
 - Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l'assicurato o chi per esso deve darne avviso ad AWP P&C S.A. entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento per la Garanzia Annullamento e 30 giorni dal rientro per le restanti garanzie.



Quando e come devo pagare?

- ✓ L'Assicurato deve pagare il premio al momento della sottoscrizione ed emettere la polizza contestualmente alla prenotazione o alla conferma del viaggio.

Il premio può essere pagato tramite carta di credito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per le garanzie Bagaglio - Assistenza in Viaggio e spese mediche - Responsabilità Civile – Infortuni di viaggio:

- la copertura ha validità dal momento dell'inizio del viaggio fino al termine del viaggio stesso;
- relativamente alla garanzia "Bagaglio - acquisti di prima necessità", la stessa decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina dopo alla fine del volo di andata, con l'uscita dall'area doganale dell'aeroporto.

Per la garanzia Annullamento/Rinuncia al Viaggio:

- la copertura decorre dal momento dell'emissione della polizza fino all'utilizzo del primo servizio contrattualmente previsto.



Come posso disdire la polizza?

Nei 14 giorni successivi all'acquisto della polizza avrete la possibilità, qualora la polizza non soddisfi le Vostre esigenze, di restituirla ed ottenere il rimborso del premio pagato. Se la partenza è prevista prima dei 14 gg. il recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre la data di partenza. Non potrà essere richiesta la restituzione del premio se avete già effettuato o avete intenzione di effettuare, sulla stessa polizza, una richiesta di rimborso a seguito di sinistro.

Per esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti il passeggero potrà contattare ecommerce@allianz.com indicando : numero di biglietto, numero di polizza ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, nome cognome e codice fiscale di tutti i passeggeri presenti sul biglietto, l'importo del premio assicurativo.

EXPEDIA e ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sono lieti di offrirvi una copertura assicurativa per i servizi prenotati sul sito web di EXPEDIA.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO

- L'assicurazione può essere acquistata per servizi di durata massima di 60 giorni.
- L'emissione della polizza deve essere contestuale alla prenotazione presso EXPEDIA.IT.
- La polizza è riservata alle **persone residenti o domiciliate in Italia**.
- Copertura **fino a € 2.500,00** in caso di **Annullamento**.
- **Assistenza Sanitaria 24h**.
- Spese Mediche **fino a € 1.500 Italia / € 15.000,00 Europa e Mondo / € 50.000,00 USA e CANADA / € 30.000 Federazione Russa**.
- **Fino a € 1.000,00** per persona in caso di furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del Vettore aereo del bagaglio personale.

SCHEDA SINTETICA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI(*)

Garanzie	Massimali per persona assicurata (fino a)	Franchigia / Scoperto
Rinuncia al viaggio – Rimborso penale	€ 2.500,00	Fino al 15%
Viaggio sicuro – Assistenza in viaggio e spese mediche	Vedi dettaglio	Vedi dettaglio
Pagamento diretto spese ospedaliere	<ul style="list-style-type: none">• € 1.500 Italia• € 15.000 Europa/Mondo• € 30.000 Federazione Russa• € 50.000 USA/CANADA	NO
Rimborso spese per visite mediche e farmaceutiche	€ 1.250,00	NO
Bagaglio ed effetti personali	€ 1.000,00	NO
Bagaglio - Massimale per oggetto	€ 150,00	NO
Anticipo spese in caso di ritardo nella riconsegna bagaglio	€ 200,00	NO
Infortuni di viaggio	€ 50.000,00	10%
Responsabilità civile	€ 50.000,00	€ 250,00

Per qualsiasi richiesta di chiarimento sulle garanzie, invia una e-mail all'indirizzo ecommerce@allianz.com

Per consultare le Condizioni di assicurazione integrali, prendi visione del seguente Fascicolo Informativo.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I



AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

FASCICOLO INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI

“COPERTURA MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO”

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni di Assicurazione;**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o del contratto.

Data ultimo aggiornamento: Ottobre 2018

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE “COPERTURA MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO”

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'IVASS. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Informazioni Relative alla Società

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.

Sede Legale

7, Dora Maar, 93400 Saint Ouen - France

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
Registro Imprese e delle Società Francese nr. 519490080

Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta 32 - 20139, Milano ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it

Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Informazioni Patrimoniali

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 395.782.000.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 93.317.000.

Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a 117,7%.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017.

Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del documento non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet www.allianz-global-assistance.it a far data dal 31 maggio di ogni anno.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZE:

❖ **Condizioni di assicurazione:** per gli elementi di dettaglio si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione contenuti nel presente fascicolo.

❖ **Decorrenza - Scadenza - Operatività:** (si rinvia all'art. 1 della "Normativa Comune");

In particolare:

- **Viaggio Sicuro – Assistenza in viaggio e Spese Mediche:** La garanzia decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza (si rinvia all'art. 1.2 delle "Condizioni Generali di Assicurazione").
- **Rinuncia al viaggio – rimborso penale:** Le garanzie decorrono dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi e sono operanti fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto (si rinvia all'art. 2.2 delle "Condizioni Generali di Assicurazione").
- **Bagaglio:** La garanzia Bagaglio decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza (si rinvia all'art. 3.3 delle "Condizioni Generali di Assicurazione").
Relativamente alla garanzia "acquisti di prima necessità", la stessa decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo check-in.
- **Infortunati di viaggio:** La garanzia decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza (si rinvia all'art. 4.2 delle "Condizioni Generali di Assicurazione").

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

❖ **Persone assicurabili** (si rinvia all'art. 1 della "Normativa Comune");

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE assicura le persone

- domiciliate o residenti in Italia;
- residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, limitatamente ai viaggi intrapresi verso l'estero. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza.

❖ **Validità territoriale** (si rinvia all'art. 2 della "Normativa Comune");

Le prestazioni e le garanzie assicurative sono valide per viaggi nel Mondo intero per la destinazione prescelta.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/

❖ **Limiti di sottoscrizione** (si rinvia all'art. 3 della "Normativa Comune"):

Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato AWP P&C S.A. a garanzia del medesimo rischio, al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura oltre i 60 giorni continuativi per lo stesso viaggio.

3. Copertura assicurativa offerta – Limitazioni ed Esclusioni

COPERTURA MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO

AVVERTENZA: Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

❖ VIAGGIO SICURO – ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE

- consulenza medica telefonica
- invio di un medico
- segnalazione di un medico specialista
- rientro sanitario
- rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati
- rientro accompagnato di minori
- invio medicinali urgenti
- interprete a disposizione
- traduzione della cartella clinica
- viaggio di un familiare
- spese di prolungamento soggiorno
- rientro dell'Assicurato convalescente
- rientro della salma
- rientro anticipato
- invio messaggi urgenti
- anticipo di denaro
- protezione carte di credito
- reperimento di un legale ed anticipo cauzione
- rimborso spese telefoniche
- pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche
- rimborso spese mediche e/o farmaceutiche, per cure odontoiatriche

AVVERTENZE:

- Tutte le prestazioni sono soggette alle ESCLUSIONI di cui all'art. 4 della *Normativa Comune* ed alle ESCLUSIONI, LIMITAZIONI E PRECISAZIONI di cui agli artt. 1.3, 1.4 delle "Condizioni Generali di Assicurazione".
- Le esclusioni e le limitazioni afferenti le Garanzie riportate nelle "Condizioni Generali di Assicurazione" sono specificate con caratteri grafici di particolare evidenza. Si consiglia di leggerle attentamente prima di sottoscrivere la polizza.
- Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.

❖ RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE:

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa, nel limite del massimale per evento, la penale per la rinuncia al viaggio, esclusi i costi di gestione pratica e le tasse aeroportuali, applicata contrattualmente dal Contraente in conseguenza di accadimenti di cui all'art. 2.1 delle "Condizioni Generali di Assicurazione".

AVVERTENZE:

- Tutte le prestazioni sono soggette alle ESCLUSIONI di cui all'art. 4 della *Normativa Comune* ed alle ESCLUSIONI, LIMITAZIONI E PRECISAZIONI di cui agli artt. 2.3, 2.4 delle "Condizioni Generali di Assicurazione".

❖ BAGAGLIO

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE indennizza l'Assicurato, nel limite del capitale Assicurato di € 1.000,00 per persona e per periodo assicurativo, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del Vettore aereo del bagaglio personale. La garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa anche, nel limite del capitale Assicurato e con il massimo di € 200,00 per persona e per periodo assicurativo, gli "acquisti di prima necessità" effettuati in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 8 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

AVVERTENZE:

- Tutte le prestazioni sono soggette alle ESCLUSIONI di cui all'art. 4 della *Normativa Comune* ed alle ESCLUSIONI, LIMITAZIONI E PRECISAZIONI di cui agli artt. 3.2, 3.4 delle "Condizioni Generali di Assicurazione".

❖ INFORTUNI DI VIAGGIO

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE assicura gli infortuni (non aerei) subiti dall'Assicurato durante il periodo di viaggio che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE assicura anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

AVVERTENZE:

- ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non considera infortuni
 - le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;

- gli infarti da qualsiasi causa determinati.
 - Tutte le prestazioni sono soggette alle **ESCLUSIONI** di cui all'**art. 4** della *Normativa Comune* ed alle **ESCLUSIONI, LIMITAZIONI E PRECISAZIONI** di cui all'**art. 4.3** delle "*Condizioni Generali di Assicurazione*".
 - **Capitali assicurati**
 - in caso di morte: € 50.000,00;
 - in caso di invalidità permanente: € 50.000,00.
- La polizza può essere emessa a garanzia dello stesso rischio e per lo stesso viaggio per un numero massimo di 20 assicurati.

❖ RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – RCT

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.

Sono previsti massimali per evento e per periodo assicurativo. Si rinvia all'**art. 5.2** delle *Condizioni Generali di Assicurazione*".

AVVERTENZE:

- Tutte le prestazioni sono soggette alle **ESCLUSIONI** di cui all'**art. 4** della *Normativa Comune* ed alle **ESCLUSIONI, LIMITAZIONI E PRECISAZIONI** di cui all'**art. 5.3** delle "*Condizioni Generali di Assicurazione*".
- Sulla gestione delle vertenze si rinvia all' art. **5.4** delle "*Condizioni Generali di Assicurazione*".
- **Relativamente ai danni a cose ed animali l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro.**

4. Diritto di rivalsa**Rivalsa**

Quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile.

5. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**Premi**

Il premio è calcolato direttamente sul sito www.expedia.it, sulla base delle tariffe fissate dalla Compagnie ed è determinato da specifiche combinazioni.

6. Recesso (si rinvia all'art. 5 della "Normativa Comune")**Diritto di Recesso**

Nei 14 giorni successivi all'acquisto della polizza avrete la possibilità, qualora la polizza non soddisfi le Vostre esigenze, di restituirla ed ottenere il rimborso del premio pagato. Il recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre la data di partenza prevista. Non potrà essere richiesta la restituzione del premio se avete già effettuato o avete intenzione di effettuare, sulla stessa polizza, una richiesta di rimborso a seguito di sinistro.

Per esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti dovrete contattare direttamente Expedia.

7. Prescrizione dei Diritti**Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**

Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

8. Legge applicabile al contratto**Legge applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile.

9. Trattamento Fiscale applicabile al contratto**Regime Fiscale**

Al contratto sono applicate aliquote di imposta in funzione della garanzia e del massimale.

10. Sinistri – Obblighi dell'assicurato

➤ **Per richieste di Assistenza** con necessità di gestione emergenza, l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa:

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24, tutto l'anno
Tel. +39 02 2660 9453
Fax +39 02 7063 0091

➤ **Per richieste di Rimborso**, senza necessità di assistenza, utilizzare il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia il tuo sinistro" oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a:

AWP P&C S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni E-Commerce
Casella Postale 479
Via Cordusio 4 – 20123 MILANO

11. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità

AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia)

fax: +39 02 2662 4008

e-mail: reclamiAWP@allianz.com

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'**IVASS**.

Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

-Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

-Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet:

<http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>.

**12.
Arbitrato**

Ricorso all'Arbitrato

Non applicabile al presente contratto.

AWP P&C S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

**AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia**



AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I



GLOSSARIO

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: marchio commerciale di AWP P&C – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

BAGAGLIO: l'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio.

BIGLIETTO AEREO: il documento di trasporto comprensivo di tasse governative ed aeroportuali emesso dal Vettore e denominato "Foglio di conferma", contenente il riepilogo dei dati di volo ed il codice prenotazione.

CENTRALE OPERATIVA: la struttura di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.

DOMICILIO: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

EUROPA: I paesi dell'Europa geografica e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

ESTERO: tutti i paesi del mondo, esclusi quelli rientranti nella definizione Italia.

EVENTO: l'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

MALATTIA: l'alterazione del proprio stato di salute constatato da un'autorità medica competente non dipendente da infortunio.

MALATTIA ACUTA: processo morboso – funzionale od organico – a rapida evoluzione con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine.

MALATTIA CRONICA: qualsiasi processo morboso – funzionale od organico – che dopo la fase di esordio perdura nell'individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.

MALATTIA PREESISTENTE: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della decorrenza della garanzia.

MONDO: i Paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa.

PREMIO: la somma (imposte comprese) dovuta dall'Assicurato ad Allianz Global Assistance.

RESIDENZA: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

SOCIETÀ: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia identificata con marchio ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso o dello stato di necessità per il quale è prestata l'assicurazione.

TERZI: qualunque persona non rientrante nella definizione di "familiare".

VIAGGIO: il viaggio e/o soggiorno prenotati per il tramite di Expedia.it.

COPERTURA MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO

DEFINIZIONI

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: marchio commerciale di AWP P&C – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

BAGAGLIO: l'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio.

BIGLIETTO AEREO: il documento di trasporto comprensivo di tasse governative ed aeroportuali emesso dal Vettore e denominato "Foglio di conferma", contenente il riepilogo dei dati di volo ed il codice prenotazione.

CENTRALE OPERATIVA: la struttura di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.

DOMICILIO: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

EUROPA: I paesi dell'Europa geografica e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

ESTERO: tutti i paesi del mondo, esclusi quelli rientranti nella definizione Italia.

EVENTO: l'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

MALATTIA: l'alterazione del proprio stato di salute constatato da un'autorità medica competente non dipendente da infortunio.

MALATTIA ACUTA: processo morboso – funzionale od organico – a rapida evoluzione con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine.

MALATTIA CRONICA: qualsiasi processo morboso – funzionale od organico – che dopo la fase di esordio perdura nell'individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.

MALATTIA PREESISTENTE: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della decorrenza della garanzia.

MONDO: i Paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa.

PREMIO: la somma (imposte comprese) dovuta dall'Assicurato ad Allianz Global Assistance.

RESIDENZA: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

SOCIETÀ: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia identificata con marchio ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso o dello stato di necessità per il quale è prestata l'assicurazione.

TERZI: qualunque persona non rientrante nella definizione di "familiare".

VIAGGIO: il viaggio e/o soggiorno prenotati per il tramite di Expedia.it.

NORMATIVA COMUNE

1. Decorrenza - Scadenza - Operatività

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

per "Rinuncia al Viaggio":

- dal momento della prenotazione e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con la fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto;

per "Bagaglio" - "Assistenza alla persona e Spese Mediche" - "Infortuni di viaggio" - "Responsabilità Civile verso terzi":

- per residenti/domiciliati in Italia: **dal momento della fruizione del primo servizio contrattualmente previsto e decade quando è stato fruito l'ultimo servizio acquistato da Expedia. Per i residenti all'estero e domiciliati**

temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate limitatamente ai viaggi intrapresi verso l'estero;

- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari;
- per il periodo compreso nelle date di inizio/fine soggiorno ma, comunque, per un massimo di 60 giorni a partire dalla data di inizio soggiorno;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle specifiche garanzie.

Non sono coperti da assicurazione gli eventi verificatisi entro un raggio di 50km dal Comune di Residenza dell'Assicurato.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa di forza maggiore.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Validità Territoriale

Le prestazioni e le garanzie assicurative sono valide per viaggi nel Mondo intero per la destinazione prescelta.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.

L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/.

3. Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato AWP P&C S.A. a garanzia del medesimo rischio, al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura oltre i 60 giorni continuativi per lo stesso viaggio.

4. Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;

- o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- q) suicidio o tentativo di suicidio;
- r) virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- u) quarantene.

5. Diritto di recesso

Nei 14 giorni successivi all'acquisto della polizza avrete la possibilità, qualora la polizza non soddisfi le Vostre esigenze, di restituirla ed ottenere il rimborso del premio pagato. Il recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre la data di partenza prevista. Non potrà essere richiesta la restituzione del premio se avete già effettuato o avete intenzione di effettuare, sulla stessa polizza, una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti dovrete contattare direttamente Expedia.

6. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

7. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato.

8. Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza e di relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. **La presente disposizione non si applica alla garanzia "Rinuncia al viaggio-rimborso penale" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.**

9. In caso di sinistro

L'Assicurato o chi per esso deve:

- dare avviso a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE secondo quanto previsto nelle singole garanzie. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);**
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

10. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Viaggio Sicuro - Assistenza in viaggio e Spese Mediche / Rinuncia al viaggio-rimborso penale / Bagaglio / Infortuni di viaggio / Responsabilità civile

1. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE

1.1 OGGETTO

1.1.1 ASSISTENZA IN VIAGGIO

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN		
	ITALIA	EUROPA	MONDO
a) consulenza medica telefonica qualora a seguito di infortunio o malattia, l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici, contattando la Centrale Operativa può usufruire di un servizio di assistenza medica. Si precisa che con tale servizio non si forniscono diagnosi e/o prescrizioni e che il consulto richiesto si basa sulle informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. In caso di necessità, sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi/prescrizioni del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;	SI	SI	SI
b) invio gratuito di un medico in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, Allianz Global Assistance organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi. AVVERTENZA: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.	SI	NO	NO
c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali;	NO	SI	SI
d) trasporto – rientro sanitario <ul style="list-style-type: none"> dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; dal centro medico alla residenza dell'Assicurato. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE effettua il Trasporto – Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo: <ul style="list-style-type: none"> “sanitario” nell'ambito dell'Europa e per gli spostamenti locali; “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto – Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;	SI	SI	SI
e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE dell'Assicurato alla sua residenza. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: <ul style="list-style-type: none"> dei familiari; dei compagni di viaggio. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati;	SI fino a € 1.000,00	SI fino a € 1.000,00	SI fino a € 1.000,00
f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell'Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa anche l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;	SI	SI	SI
g) invio medicinali urgenti non reperibili in loco e solo dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, abbia accertato che le specialità farmaceutiche locali non siano equivalenti. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE effettua l'invio in accordo con le norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti. Il costo dei farmaci rimane a carico dell'Assicurato;	NO	SI	SI
h) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'Assicurato degente in ospedale. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organizza a proprie spese il servizio;	NO	SI fino a € 700,00	SI fino a € 700,00
i) traduzione della cartella clinica Qualora l'Assicurato lo richieda, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 675 (c.d. legge sulla privacy);	NO	SI	SI

<p>l) viaggio di un familiare per recarsi dall'Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni in Europa/Mondo ed a 5 giorni in Italia o 48 ore se minorenne o portatore di handicap. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno;</p>	<p>SI fino a € 100,00 al giorno max. 5 gg.</p>	<p>SI fino a € 100,00 al giorno max. 5 gg.</p>	<p>SI fino a € 100,00 al giorno max. 5 gg.</p>
<p>m) spese di prolungamento soggiorno qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati);</p>	<p>SI € 100,00 a persona e € 1.000,00 per evento</p>	<p>SI € 100,00 a persona e € 1.000,00 per evento</p>	<p>SI € 100,00 a persona e € 1.000,00 per evento</p>
<p>n) rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organizza e prende a proprio carico le spese di rientro;</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>
<p>o) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell'evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte.</p>	<p>SI SI fino a €750,00 SI</p>	<p>SI SI, fino a €750,00 SI</p>	<p>SI SI, fino a €750,00 SI</p>

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN		
	ITALIA	EUROPA	MONDO
<p>p) rientro anticipato dell'Assicurato e di un compagno di viaggio, sempreché assicurato, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari dell'Assicurato. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese;</p>	<p>SI fino a € 500,00</p>	<p>SI fino a € 1.250,00</p>	<p>SI fino a € 1.250,00</p>
<p>q) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE provvede, a proprie spese, all'inoltro di tali messaggi;</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>
<p>r) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l'obbligo per l'Assicurato di restituire l'anticipo entro 30 giorni;</p>	<p>NO</p>	<p>SI fino a € 2.500,00</p>	<p>SI fino a € 2.500,00</p>
<p>s) protezione carte di credito, libretti di assegni, traveller's chèques intestati all'Assicurato, smarriti o rubati. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito;</p>	<p>NO</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>
<p>t) reperimento di un legale ed anticipo cauzione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato, tenendo a proprio carico le relative spese. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell'Assicurato e per i soli fatti di natura colposa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione; • l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro. <p>ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni;</p>	<p>NO NO</p>	<p>SI fino a € 1.000,00 SI fino a € 5.000,00</p>	<p>SI fino a € 1.000,00 SI fino a € 5.000,00</p>
<p>u) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non rimborsa le telefonate ricevute dall'Assicurato all'estero su apparecchio collegato a rete di telefonia mobile.</p>	<p>NO</p>	<p>SI fino a € 250,00</p>	<p>SI fino a € 250,00</p>

1.1.2 SPESE MEDICHE

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN			
	ITALIA	EUROPA MONDO	Fed. RUSSA	USA/Canada
<p>CON PAGAMENTO DIRETTO ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, preventivamente contattata, provvede:</p> <p>1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche.</p> <p>Nei casi in cui ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.</p> <p>Le rette di degenza saranno pagate direttamente, fermo restando il massimale complessivo indicato, fino a: Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.</p> <p>A RIMBORSO Fermo restando il massimale complessivo assicurato previsto al precedente punto 1, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE provvede, anche senza preventiva autorizzazione:</p> <p>2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;</p> <p>3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital), soccorso e ricerca in mare e montagna;</p> <p>4) al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti o per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio. La garanzia è operante per il solo caso di infortunio avvenuto all'estero.</p>	<p>fino a € 1.500,00</p> <p>€ 100 al giorno (max. € 1.250)</p> <p>fino a € 1.500,00</p> <p>fino a € 500,00</p> <p>fino a € 500,00</p>	<p>fino a € 15.000,00</p> <p>€ 100 al giorno (max. € 1.250)</p> <p>fino a € 5.000,00</p> <p>fino a € 1.250,00</p> <p>fino a € 500,00</p>	<p>fino a € 30.000,00</p> <p>€ 100 al giorno (max. € 1.250)</p> <p>fino a € 5.000,00</p> <p>fino a € 1.250,00</p> <p>ino a € 500,00</p>	<p>fino a € 50.000</p> <p>€ 100 al giorno (max. € 1.250)</p> <p>fino a € 5.000,00</p> <p>fino a € 1.250,00</p> <p>fino a € 500,00</p>

1.2 DECORRENZA E OPERATIVITÀ

La garanzia decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.

1.3 ESCLUSIONI (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art.4 della "Normativa Comune")

1.3.1 Esclusioni Trasporto - Rientro sanitario

Sono escluse dall'assicurazione:

- le infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all'Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno;
- le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche;
- le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato;
- le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali.

1.3.2 Esclusioni Spese Mediche

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

- organizzazione diretta, o comunque senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.
- Per la garanzia Spese Mediche il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
 - interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
 - cure riabilitative;
 - acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in

- genere ed ogni tipo di protesici e terapeutici;
- f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
 - g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
 - h) espianti e/o trapianti di organi;
 - i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
 - j) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.

Tutte le prestazioni non sono altresì dovute:

- k) nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
 - l) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.
- le spese mediche dovute per infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato.

1.4 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

1.4.1 Assistenza in Viaggio

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
- b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell'Assicurato ed allo stato di necessità;
- c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno prima classe;
 - traghetto.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;

- d) ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- e) ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- f) L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza

1.4.2 Spese Mediche

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche":

- a) anche più volte nel corso del viaggio;
- b) fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo.

2. RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE

2.1 OGGETTO

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa l'Assicurato, **nel limite di € 2.500,00 per persona**, delle somme pagate a titolo di penale per la rinuncia al viaggio o la modifica della prenotazione, esclusi i costi di gestione pratica e le tasse aeroportuali, applicata contrattualmente da Expedia.it se il viaggio non può essere iniziato in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:

- a) malattia, infortunio o decesso
- b) patologie della gravidanza, se accertata successivamente alla prenotazione;
- c) intolleranza alle vaccinazioni;

dell'Assicurato o di un suo familiare o del compagno di viaggio purchè assicurato e iscritto sulla medesima pratica;

- d) danni materiali all'abitazione a seguito di avverse condizioni meteorologiche o furto, che richiedano la presenza dell'Assicurato;
- e) licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell'Assicurato o sua nuova assunzione;

- f) presentazione della richiesta di divorzio da parte del coniuge;
- g) convocazione a servizio militare/civile;
- h) convocazione davanti alle competenti autorità per le pratiche di adozione di minori;
- i) nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
- j) furto dei documenti indispensabili all'espatrio nel caso in cui sia provata l'impossibilità per il loro rifacimento prima della data di partenza prevista;
- k) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
 - incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto;
 - avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza.

Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all'art. 4 Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie – lett. g).

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa la penale o le spese di modifica addebitate:

- all'Assicurato
- a tutti i suoi familiari
- ad un compagno di viaggio

purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica.

2.2 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

Le garanzie decorrono dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi e sono operanti fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto.

2.3 ESCLUSIONI (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art.4 della "Normativa Comune")

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da:

- a) infortuni e malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese dall'assicurazione le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia;
- b) patologie della gravidanza se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;
- c) motivi professionali, salvo quanto disposto alla lett. "e" dell'art. 2.1 - Oggetto.

2.4 CRITERI DI LIQUIDAZIONE E SCOPERTO

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni:

- a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di € 2.500,00 per persona e € 20.000,00 per pratica;
- b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di una delle cause previste al precedente art. 2.1 – Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale causa si è manifestata, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). In caso di malattia, la data di manifestazione della causa coincide con la data di attestazione della patologia. La maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell'Assicurato;
- c) riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati;
- d) senza scoperto per morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato, dei familiari e del compagno di viaggio;
- e) **con lo scoperto del 15% in tutti gli altri casi**
- f) In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE di effettuare un controllo medico.

2.5 VALIDITÀ

2.5.1 La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata:

- contestualmente alla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi sul sito Expedia.it;
- **per un capitale massimo di € 20.000,00 per pratica**

2.5.2 La garanzia è operante per una unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito, al verificarsi della quale cessa.

3. BAGAGLIO

3.1 OGGETTO

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE indennizza l'Assicurato, nel limite del capitale Assicurato di € 1.000,00 per persona e per periodo assicurativo, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale. La garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa anche, nel limite del capitale assicurato e con il massimo di € 200,00 per persona e per periodo assicurativo, gli "acquisti di prima necessità" effettuati in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 8 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

3.2 ESCLUSIONI (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art.4 della "Normativa Comune")

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non indennizza i danni:

- a) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- b) derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti;
- c) verificatisi quando:
 - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
 - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
 - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- d) verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
- e) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.
- f) Sono inoltre esclusi:
- g) i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori).

3.3 DECORRENZA E OPERATIVITÀ

La garanzia Bagaglio decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.

Relativamente alla garanzia "acquisti di prima necessità", la stessa decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo check-in.

3.4 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde l'indennizzo:

- a) nel limite del capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 1.000,00. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto";
- b) con il limite massimo:
 - per oggetto di € 150,00;
- c) considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
- d) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
- e) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

4. INFORTUNI DI VIAGGIO

4.1 OGGETTO

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE assicura gli infortuni (non aerei) subiti dall'Assicurato durante il periodo di viaggio che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE assicura anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE considera infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non considera infortuni:

- le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
- gli infarti da qualsiasi causa determinati.

4.2 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

La garanzia decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.

4.3 ESCLUSIONI (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art.4 della "Normativa Comune")

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non corrisponde l'indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti:

- a) allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato;
- b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- c) all'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri);
- d) a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio;
- e) a tentativo di suicidio o suicidio;
- f) alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- g) ad atti di temerarietà e pratica di sport aerei e dell'aria in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
- h) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;
- i) a guerra anche civile, che coinvolga l'Assicurato dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità ovvero in quanto ne risulti sorpreso mentre si trovi in viaggio in un paese in pace alla sua partenza;
- j) a esplosioni nucleari e contaminazioni radioattive, sconvolgimenti della natura.

Sono altresì escluse dall'assicurazione le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

4.4 CAPITALI ASSICURATI

- In caso di morte: € 50.000,00.
- In caso di invalidità permanente: € 50.000,00

La polizza può essere emessa a garanzia dello stesso rischio e per lo stesso viaggio per un numero massimo di 20 assicurati.

4.5 DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

POLIZZE INDIVIDUALI/NUCLEO FAMILIARE (CONIUGE, FIGLI, ALTRI CONVIVENTI)

L'Assicurato, in base a quanto sia o venga a sua conoscenza, dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni con capitolato di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE per il medesimo rischio, **da chiunque stipulate sulla sua persona**, non supera i limiti di:

- € 50.000,00 per il caso di morte;
- € 50.000,00 per il caso di invalidità permanente.

4.6 CLAUSOLA DI CUMULO – POLIZZE EMESSE IN FORMA CUMULATIVA

Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura del rischio "infortuni di viaggio", **da esso Contraente stipulate** con ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE **in favore degli stessi assicurati**, non supera i limiti di:

- € 50.000,00 per persona e € 2.000.000,00 per evento, in caso di morte;
- € 50.000,00 per persona e € 2.000.000,00 per evento, in caso di invalidità permanente.

Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione.

4.7 CRITERI DI LIQUIDAZIONE

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde:

- a. l'indennizzo per la morte o l'invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza dell'assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio;
- b. l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio;
- c. l'ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto;

- d. per il caso di morte, la somma assicurata ai beneficiari. L'indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente;
- e. per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata;
- f. per il caso di invalidità permanente parziale, l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche.

4.8 FRANCHIGIA

Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia **di grado pari o inferiore al 10% della totale**. Se, invece, essa risulta maggiore di detta percentuale l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

4.9 BENEFICIARI

Polizze individuali:

- qualora l'Assicurato sia anche Contraente, gli eredi legittimi e/o testamentari;
- qualora l'Assicurato non sia Contraente, gli eredi legittimi e/o testamentari.

Polizze cumulative:

- gli eredi legittimi e/o testamentari.

5. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - RCT

5.1 OGGETTO

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti:

- dalla proprietà di animali domestici;
- dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5 metri, golf-car;
- utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario;
- pratica di sport, comprese le gare, non esercitati a livello professionistico, attività del tempo libero in genere e campeggio.

5.2 MASSIMALE

Il massimale è di:

- € 50.000,00 per evento e anno assicurativo;
- € 50.000,00 per danni a persone;
- € 25.000,00 per danni a cose e animali.

5.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) derivanti da esercizio di attività professionali;
- b) derivanti da esercizio dell'attività venatoria;
- c) derivanti da furto;
- d) derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili;
- e) derivanti da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse;
- f) alle cose altrui che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo.

5.4 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

5.5 FRANCHIGIA

Relativamente ai danni a cose ed animali l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una **franchigia di € 250 per sinistro**.

6. IN CASO DI SINISTRO

6.1 VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE

6.1.1 In caso di necessità

L'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre, per:

Assistenza in viaggio e Spese Mediche conseguenti a ricovero ospedaliero:

- recapito temporaneo;
- dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare immediatamente:

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24, tutto l'anno
Tel. +39 02 2660 9453
Fax +39 02 7063 0091

6.1.2 In caso di richieste di rimborso

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 30 giorni dal rientro, fornendo:

- dati anagrafici e recapito;
- numero di file Expedia.it;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- circostanze dell'evento;
- documentazione medica redatta in loco e relative ricevute mediche sostenute in originale;
- codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

È possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” oppure inviando denuncia scritta ad Allianz Global Assistance all'indirizzo sotto specificato.

6.2 RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE

L'Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio presso Expedia.it deve dare avviso a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, fornendo:

- dati anagrafici e recapito;
- numero di file Expedia.it;
- lettera/email di penale rilasciata dal vettore;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;

ed anche successivamente:

- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;

- codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

È possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” oppure inviando denuncia scritta ad Allianz Global Assistance all’indirizzo sotto specificato.

6.3 BAGAGLIO

L’Assicurato deve dare avviso a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 30 giorni dal rientro, fornendo dati anagrafici, nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica, recapito e numero di polizza, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006, inviando inoltre:

6.3.1 in caso di furto, scippo, rapina, incendio

- denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto o incendiato e documentazione attestante il loro valore;
- per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all’albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio.

È possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” oppure inviando denuncia scritta ad Allianz Global Assistance all’indirizzo sotto specificato.

6.3.2 in caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;
- risposta del vettore Aereo attestante la data e l’ora della tardata riconsegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l’importo liquidato di sua competenza;
- elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e documentazione attestante il loro valore;
- scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale.

È possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” oppure inviando denuncia scritta ad Allianz Global Assistance all’indirizzo sotto specificato.

6.4 INFORTUNI DI VIAGGIO

L’Assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso scritto a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 30 giorni da quello in cui l’infortunio si è verificato, fornendo:

- dati anagrafici e recapito dell’Assicurato;
- numero di file Expedia.it;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica;
- luogo, giorno ed ora dell’evento, cause che lo hanno determinato;
- certificato medico iniziale e successivi sul decorso delle lesioni.

Se l’infortunio ha cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare immediato avviso a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE.

6.5 RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

L’Assicurato deve dare avviso scritto ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo:

- dati anagrafici e recapito;
- numero di file Expedia.it;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica;
- luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato;
- richiesta scritta della controparte con la quantificazione.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

Per ogni richiesta di rimborso è possibile utilizzare il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a:

AWPP&C.S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
Servizio Liquidazione Danni E-Commerce
Casella Postale 479
Via Cordusio 4 – 20123 MILANO

Fascicolo Informativo – Condizioni di Assicurazione – COPERTURA MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO - Pagina 13 di 13

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all’esercizio
delle assicurazioni dall’Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l’Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all’esercizio
dell’attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all’appendice
dell’albo Imprese Assicurative,
Elenco I



Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

i. Informazioni Relative alla Società

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è **AWP P&C S.A.**

Sede Legale

7, Dora Maar, 93400 Saint-Quen-France

Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
Registro Imprese e delle Società Francese nr. 519490080

Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it

Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

ii. Informazioni Relative al Contratto

Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società

Servizio Qualità

AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: reclamiAWP@allianz.com

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**IVASS**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

iii. Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D. Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, da società del gruppo AWP P&C S.A. in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati necessari per la suddetta finalità.

Qualora ci fossero da Lei forniti, dovremmo trattare anche dati sensibili.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati da Lei eventualmente fornitici.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy – Viale Brenta 32, 20139 Milano o al numero fax 02 26624019, e-mail: privacyAWPitaly@allianz.com ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Servizio Privacy, Viale Brenta 32, 20139 Milano, fax 02 26 624 019, e-mail privacyAWPitaly@allianz.com.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I

